

A) STATUTI

**Consorzio di bonifica Territori del Mincio - Mantova
Statuto approvato con deliberazione di Giunta regionale
30 gennaio 2014 - n. X/1310**

INDICE

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPRESORIO -
PERIMETRO - FINALITÀ E FUNZIONI DEL CONSORZIO

- Art. 1 Natura giuridica - sede
Art. 2 Comprensorio e perimetro
Art. 3 Finalità del Consorzio
Art. 4 Funzioni del Consorzio
Art. 5 Potere impositivo

CAPO II ORGANI ED UFFICI

- Art. 6 Organi del Consorzio

SEZIONE I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 7 Composizione
Art. 8 Ineleggibilità
Art. 9 Incompatibilità
Art. 10 Funzioni
Art. 11 Convocazione
Art. 12 Comitato esecutivo
Art. 13 Vicepresidente

SEZIONE II PRESIDENTE

- Art. 14 Elezione del Presidente e Vicepresidente
Art. 15 Funzioni del Presidente

SEZIONE III REVISORE DEI CONTI

- Art. 16 Funzioni e competenze

SEZIONE IV DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 17 Accettazione delle cariche
Art. 18 Durata delle cariche
Art. 19 Dimissioni dalle cariche
Art. 20 Decadenza dalle cariche
Art. 21 Vacanza delle cariche e sostituzioni
Art. 22 Indennità di carica e rimborso spese
Art. 23 Validità delle adunanze
Art. 24 Intervento alle sedute
Art. 25 Astensioni - Conflitto d'interesse
Art. 26 Votazioni
Art. 27 Verbale delle adunanze
Art. 28 Pubblicazione delle deliberazioni

SEZIONE V UFFICI

- Art. 29 Organizzazione degli uffici
Art. 30 Gestione amministrativa
Art. 31 Responsabilità dei procedimenti

SEZIONE VI GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 32 Esercizio finanziario
Art. 33 Bilancio di previsione
Art. 34 Conto consuntivo

SEZIONE VII CONTRIBUENZA

- Art. 35 Riparto della spesa

SEZIONE VIII RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

- Art. 36 Riscossione
Art. 37 Ricorsi
Art. 38 Servizi di tesoreria e cassa

SEZIONE IX REGOLAMENTI

- Art. 39 Materie

SEZIONE X RAPPORTI CON ALTRI CONSORZI

- Art. 40 Soggetti autonomi

SEZIONE XI NORME TRANSITORIE

- Art. 41 Distretti e procedure elettorali
Art. 42 Sottogestioni di bilancio

CAPO I
NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPRESORIO -
PERIMETRO - FINALITÀ E FUNZIONI DEL CONSORZIO

Art. 1 Natura giuridica - sede

1. Il Consorzio di bonifica Territori del Mincio, costituito con d.p.g.r. n. 7169 del 6 agosto 2012 per il comprensorio n. 9 Laghi di Mantova di cui alla d.g.r. n. IX/2994 del 8 febbraio 2012, è retto dal presente Statuto ed ha sede in Mantova Via Principe Amedeo n. 29.

2. Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 79 della l.r. Lombardia n. 31/2008.

Art. 2 Comprensorio e perimetro

1. Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha 76.443.06.00, così distinta:

N. Comune	Superficie in Ha comprensoriale	Superficie in Ha del Comune
REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI MANTOVA		
1) Bagnolo San Vito	4882.26.00	4932.00.00
2) Bigarello	2697.00.00	2697.00.00
3) Borgoforte	3876.12.00	3893.00.00
4) Castelfelforte	2231.02.00	2233.00.00
5) Castel d'Ario	2205.14.00	2239.00.00
6) Castellucchio	2145.74.00	4647.00.00
7) Curtatone	6515.45.00	6747.00.00

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2014

N. Comune	Superficie in Ha comprensoriale	Superficie in Ha del Comune
8) Goito	2845.16.00	7885.00.00
9) Mantova	6055.46.00	6397.00.00
10) Marcaria	5509.60.00	8968.00.00
11) Marmirolo	4215.00.00	4215.00.00
12) Ostiglia	3512.71.00	3971.00.00
13) Pieve di Coriano	216.62.00	1260.00.00
14) Porto Mantovano	3747.00.00	3747.00.00
15) Quingentole	2.95.00	1432.00.00
16) Revere	22.06.00	1420.00.00
17) Roncoferraro	6336.00.00	6336.00.00
18) Roverbella	6316.00.00	6316.00.00
19) San Giorgio di Mantova	2448.00.00	2448.00.00
20) Serravalle a Po	2632.00.00	2632.00.00
21) Sustinente	2629.00.00	2629.00.00
22) Villimpenta	1285.86.00	1502.00.00
23) Virgilio	3129.00.00	3129.00.00
Regione del Veneto - Provincia di Verona		
24) Comune di Gazzo Veronese	332.51.00	5675.00.00
25) Comune di Sorgà	283.69.00	3151.00.00
26) Comune di Valeggio sul Mincio	371.71.00	6396.00.00
Totale ettari:	76.443.06.00	

2. Perimetro:

Il Comprensorio del Consorzio è delimitato dal perimetro, in appresso descritto, che si sviluppa in senso orario ed inizia dall'argine sinistro del Fiume Oglio, prospiciente l'abitato di S. Michele in Bosco in Comune di Marcaria, in corrispondenza della foce del canale Tartaro Fabrezza, prosegue poi lungo lo stesso canale fino ad incrociare la S.P. 78, indi seguendo la S.P. 78 fino al bivio con la ex S.S. 10.

Dall'incrocio in direzione nord-est segue la strada stessa sino al bivio per le Grazie di Via della Francesca, un breve tratto di quest'ultima, poi prosegue costeggiando la delimitazione dei mappali n. 14 - 198A - 129 - 11 - 10 - 21 - 26 - 3 del foglio n. 6 del Comune di Curtatone e in linea retta fino alla mezzeria del fiume Mincio, indi in controcorrente sino ad incontrare la foce del canale Seriola di Prevaldesca che segue verso est, poi costeggia il confine regionale sino ad incontrare i dispensatori I-L a cielo aperto. Da qui prosegue in direzione nord e ricollegandosi alla Seriola di Prevaldesca raggiunge il bacino delle Buse.

Dalla località Buse costeggia per un tratto la strada di Pozzolo, indi piega ad est e segue il piede della scarpata naturale sino alla località Foroni, indi la strada provinciale Valeggio-Marmirolo e la scarpata del terrazzo alluvionale sino a reincontrare il confine tra Regione Lombardia e Veneto che segue sino al quadrivio formato dall'intersezione della strada provinciale Valeggio-Marmirolo con la strada comunale Pozzolo-Malavicina.

Dal predetto quadrivio torna in territorio veneto e segue il colatore del Consorzio Agro Veronese corrente a nord del canale Maestro sino ad incontrare la strada comunale Romana della Levata.

Il perimetro segue la strada Levata che coincide con il confine regionale sino all'incrocio con la strada comunale detta Quistello che segue sino all'incrocio di confine tra i comuni di Valeggio, Roverbella e Mozzecane.

Segue poi la strada comunale di Sopra Pioppa e sempre collimando con il confine di provincia transita in vicinanza di Tormine e prosegue con andamento sinuoso ovest-est sino alla corte Boveria in Comune di Castelbelforte. Qui piega a sud nel rispetto dei confini catastali (lievemente difformi dai confini C.T.R.) lungo l'alveo del Fosso Rabbioso.

Segue quindi, sempre con andamento sinuoso in direzione sud-est, il lungo percorso del Fosso Rabbioso, che segna il confine di provincia, fino alla sua confluenza nella Fossa Demorta, nei pressi di Susano. Da detta confluenza il perimetro segue l'andamento sinuoso da ovest a est della Fossa Demorta, che è anche il confine di provincia e dopo circa 3 Km, giunto alla strada Castel d'Ario-Sorgà, si identifica con il Fossoldino Vecchio fino al condotto Chiavichetta che segue fino a costeggiare il mappale 4 del foglio 23 di Sorgà, indi incontra l'Essere di Castel d'Ario.

Da questo punto d'incrocio il perimetro volge verso est e segue detto alveo, che assume la denominazione di Condotto Pomellone o Alto Giusti.

Da qui, volgendo di nuovo verso sud-est segue, per tutto il suo percorso, il condotto Pomellone fino alla sua confluenza nel Pila Pomellone, quindi continua seguendo la strada vicinale Motta-Pomellone fino al confine di provincia.

Da questo punto il perimetro piega ad angolo retto verso nord-est e, per la linea del confine di provincia, raggiunge la strada per Villimpenta in corrispondenza di Cà Termini. Segue poi la provinciale per Villimpenta fino all'incrocio con la circonvallazione nord; quest'ultima viene poi seguita fino alla provinciale Villimpenta-Pradello. Su questa, il perimetro continua fino alla confluenza nella comunale Bianchetto, percorrendo poi la quale si porta sulla strada Alberia-Palazzina. Seguita questa per breve tratto fino all'incrocio con la comunale del Ghetto, si immette in quest'ultima continuando fino alla strada Reggiola. Successivamente il perimetro, piegando a sud-est, percorre la strada comunale Bassa che segue fino alla strada comunale Madonnina. Segue poi detta strada sino all'intersezione col confine di provincia.

Da questo punto il perimetro segue il confine dei mappali 207 e 204 del Fg. n. 43 del Comune di Gazzo Veronese, piegando poi ad angolo retto segue dapprima il confine sud-est dal mappale 204 al 463 e poi ancora piegando ad angolo retto il confine nord-est dal mappale 132 al 392 dello stesso foglio, sino alla strada comunale Palazzina con la quale coincide per circa 150 metri e che poi lascia per prendere verso sud-est la campestre Rata-Palazzone.

Il perimetro piega quindi verso sud-ovest e raggiunge lo stradone vicinale del Finilone che segue fino alla corte omonima. Successivamente in direzione sud-est segue il piede esterno dell'argine destro dello scolo Gelmina-Treves proseguendo poi direttamente fino all'argine del Busatello, dove questo si innesta con l'argine del lago Derotta (Molinella), quindi il piede esterno di tale argine fino al sostegno del Busatello. Segue quindi il colo Busatello fino a raggiungere il Tartaro. Da questo punto il perimetro si identifica con il confine di regione sino al confine tra i fogli di mappa 1 e 3 di Ostiglia, a circa 270 metri a monte del sostegno Basadonne. La linea di perimetro segue quindi, con direzione sud-ovest, lo stradone campestre diretto alla corte Morara fino al ponte per lo scolo Formica che delimita a sud il Quarto Vegro. Poi segue, piegando verso sud-est, il ciglio nord dello scolo Formica fino ad incontrare il fosso campestre restando lungo il ciglio est, indi, con direzione sud sud-ovest in confine tra i fogli di mappa 3 e 4 di Ostiglia, raggiunge il confine del Fg. 6 che segue con andamento ovest est, sul ciglio destro o sud dello stradone, fino a raggiungere il fosso di confine della tenuta di Pontemolino che è anche la linea di divisione fra i fogli 6 e 4 di Ostiglia. Da questo punto, piegando verso sud, la linea di perimetro segue con andamento tortuoso il fossetto sul confine est dal mapp. 5 del Fg. 6 di Ostiglia (ex fosso di guardia in destra del Tartarelo) fino alla corte Mazzagatta. Passa poi ad ovest della corte Mazzagatta fino a congiungersi con la strada comunale delle Gazzine, da qui con andamento sud-est segue la mezzeria della strada comunale delle Gazzine verso le scuole e fino al bivio per la strada vicinale Valletto, dove la strada cambiando nome, e con andamento verso sud, diventa strada comunale Mazzagatta ove il perimetro resta in mezzeria fino al passaggio a livello dell'ex-ferrovia Ostiglia-Legnago. Prosegue quindi sempre in mezzeria della strada comunale, che assume il nome della Agnellina, che segue fino al ponte delle Calandre. Da questo punto la linea di perimetro, piegando verso est, segue il nuovo collettore Tartaro-Canalbianco fino al confine della provincia di Mantova con quella di Rovigo in località Chiavica. Da qui il perimetro segue il confine regionale, correttamente indicato nella C.T.R. della Regione Veneto, sino al piede interno dell'argine di Po posto a sud dell'abitato di Melara, indi si allunga sino alla mezzeria del fiume Po.

Da questo punto, controcorrente, il perimetro segue in mezzeria il fiume Po, includendo le isole Boschina, Mafalda e Rodi, sino alla confluenza con il fiume Oglio. In particolare segue la linea di confine riportata nelle mappe catastali di delimitazione dei seguenti fogli: Comune Bagnolo S. Vito, fogli n. 27 - 26 - 19 - 40 - 51 (in parte sino alla linea emergente della battigia della sponda destra) - 55 - 58, Comune di Borgoforte n. 47 - 46 - 45 - 43 - 42 - 40 - 27 - 25 - 23, Comune di

Marcaria fogli n. 97 e 96 (in parte sino alla linea di mezzera dello sfocio del fiume Oglio in Po); il fiume Oglio sino alla foce del Tartaro Fabreza di fronte all'abitato di S. Michele, a chiusura del perimetro.

Art. 3 Finalità del Consorzio

1. A sensi dell'art. 76 l.r. 31/2008, sono finalità del Consorzio: la sicurezza idraulica del territorio, l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e delle sue risorse, la promozione e la realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica, delle risorse idriche e del suolo.

Art. 4 Funzioni del Consorzio

1. I Consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 l.r. 31/2008, esercitano nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative a:

- a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione e dallo Stato;
- b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- c) promozione, realizzazione e concorso, attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, d.lgs. 152/2006;
- d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
- e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
- f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 36 l.r. 8 agosto 1998 n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento consortile;
- h) possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze;
- i) nel comprensorio di competenza svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere

e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti;

- j) provvedono altresì:
 - alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
 - all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
 - al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5, l.r. 31/2008;
- k) possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale;
- l) i Consorzi di bonifica possono essere autorizzati dalla Regione ad assumere le funzioni dei Consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un Consorzio di bonifica di secondo grado.

Art. 5 Potere impositivo

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli che traggono beneficio dalle opere di bonifica e di irrigazione, secondo la disciplina di cui alla l.r. 31/2008, per la quota di spesa per l'esecuzione delle opere pubbliche non a totale carico della Regione, per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione nonché per le spese di funzionamento dell'Ente.

CAPO II ORGANI ED UFFICI

Art. 6 Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio di bonifica:
 - a) il Consiglio di amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Revisore dei Conti

SEZIONE I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 15 membri di cui:
 - a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto;
 - b) 1 rappresentante dei comuni nel cui territorio il comprensorio consortile;
 - c) 1 rappresentante delle province nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
 - d) 1 rappresentante della Regione Lombardia.

Art. 8 Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti o nominati consiglieri, oltre alle persone indicate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, per quanto applicabile:
 - a) i minori, gli interdetti, gli inabilitati;
 - b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
 - c) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora;
 - d) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
 - e) coloro che abbiano riportato condanne o siano sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
 - f) dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio;

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2014

- g) i dipendenti del Consorzio e coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali;
- h) coloro che abbiano in appalto lavori e forniture consorziali;
- i) coloro che abbiano liti pendenti con il Consorzio.

Art. 9 Incompatibilità

1. La carica di Consigliere eletto è incompatibile con la carica di Presidente, Assessore e Consigliere regionale, Presidente, Assessore e Consigliere delle amministrazioni provinciali del comprensorio nonché Sindaco, Assessore e Consigliere delle amministrazioni comunali del comprensorio.

2. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio di amministrazione gli ascendenti e i discendenti fino al I grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

3. La carica di Consigliere è incompatibile qualora sopravvenga una delle cause elencate all'art. 8 dalla lett. d) alla lett. i).

Art. 10 Funzioni

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:

- a) eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione della prima seduta, il Presidente, il Vicepresidente, che assume la carica di vicario, ed il Comitato esecutivo;
- b) convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni;
- c) approvare la relazione di inizio mandato;
- d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo statuto e le modifiche statutarie;
- e) deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica e il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
- f) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuzione;
- g) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consortili;
- h) fissare le indennità di carica spettanti a tre componenti del Consiglio e al Revisore dei conti;
- i) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- l) deliberare l'assunzione di mutui;
- m) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
- n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- o) approvare il regolamento integrativo del regolamento regionale sul procedimento elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 82 l.r. 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale;
- p) per i consorzi interregionali, approvare il proprio regolamento elettorale nel rispetto delle Intese interregionali, nonché delle disposizioni dettate dall'art. 82 l.r. 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale, ove non in contrasto con tali intese;
- q) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
- r) deliberare in merito alla nomina del Direttore generale;
- s) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale in tutti i procedimenti;
- t) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del Consorzio a funzionari in servizio presso il Consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente;
- u) deliberare la partecipazione ad enti e società od associazioni, che comunque si presentino di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;

- v) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto adottato dal Direttore generale e approvare l'elenco definitivo;
- w) deliberare l'istituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali, determinandone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;
- x) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- y) deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- z) autorizzare il Direttore generale all'espletamento delle procedure per l'assunzione, promozione o licenziamento del personale dipendente;
- aa) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizzazione e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- ab) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del Consorzio;
- ac) deliberare ogni altro provvedimento attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o dal presente statuto, nonché provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza degli altri organi o della dirigenza;
- ad) determinare i casi specifici di indifferibilità e urgenza su cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio.

Art. 11 Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di otto volte l'anno.

2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato esecutivo.

4. La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata o in alternativa via posta elettronica certificata (PEC) spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici.

6. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o mezzi telematici fino a due giorni prima della data della riunione.

7. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del consorzio a disposizione dei consiglieri e del revisore dei conti.

8. Il presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.

9. Per l'elezione del Presidente, del Comitato esecutivo e del Vicepresidente, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.

Art. 12 Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un Consigliere eletto, formula proposte ed esprime pareri consultivi in forma scritta al Consiglio di amministrazione in merito:

- a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- b) all'assunzione o alla nomina del Direttore generale;
- c) ai bilanci e alle relative variazioni;
- d) agli atti generali di indirizzo;
- e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;

- f) a materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Comitato esecutivo inoltre:
- verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo;
 - si esprime sulla nomina da parte del Presidente del responsabile del procedimento.
3. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche.

Art. 13 Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente le relative funzioni sono svolte dal terzo componente del Comitato esecutivo.

SEZIONE II PRESIDENTE

Art. 14 Elezione del Presidente e Vicepresidente

- Sono eleggibili a Presidente e Vicepresidente i componenti eletti del Consiglio di amministrazione.
- L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del regolamento regionale n. 1 dell'8 giugno 2012.

Art. 15 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consorziali, impartisce direttive al Direttore generale in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età;
- sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
- propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consorziali le informazioni e gli atti, anche riservati;
- compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;
- si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- assume, nei casi specifici di indifferibilità e urgenza stabiliti dal Consiglio, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;
- nomina il responsabile del procedimento, nel rispetto della procedura di cui al successivo art. 31, comma 3.

SEZIONE III REVISORE DEI CONTI

Art. 16 Funzioni e competenze

- Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili:
 - esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
 - presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
 - esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
 - assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo.
- In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione

del Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

3. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Comitato esecutivo, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

SEZIONE IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17 Accettazione delle cariche

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

2. Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciataro ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.

4. Qualora la sostituzione del rinunciataro non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative di cui al successivo art. 21.

5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o di componente il Comitato esecutivo, il Consiglio d'amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

Art. 18 Durata delle cariche

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili, con il limite di tre mandati consecutivi per la carica di Consigliere e di due mandati consecutivi per la carica di Presidente.

2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 17, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 19 Dimissioni dalle cariche

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e del Vicepresidente sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

2. Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

Art. 20 Decadenza dalle cariche

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 25.

2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.

3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o di Vicepresidente.

Art. 21 Vacanza delle cariche e sostituzioni

1. Quando il Presidente o i componenti del comitato esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2014

per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato di altra lista che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.

3. In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei comuni e delle provincie, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia, provvede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

4. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione provvede alla sostituzione, su segnalazione del Presidente del Consorzio.

Art. 22**Indennità di carica e rimborso spese**

1. Al Presidente e a due componenti del Comitato esecutivo può essere attribuita un'indennità annua di carica nei limiti stabiliti dall'art. 82 della l.r. 31/2008.

2. I componenti il Consiglio di amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

3. Al Revisore dei Conti viene corrisposto un compenso annuo.

Art. 23**Validità delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di mancato raggiungimento del quorum necessario in seconda convocazione l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

2. Il Consiglio di amministrazione, in assenza del Presidente, del Vicepresidente e del terzo componente del Comitato esecutivo, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Comitato esecutivo si esprime con la presenza di almeno due componenti.

Art. 24**Intervento alle sedute**

1. Il Direttore generale del Consorzio e il Segretario verbalizzante intervengono, anche disgiuntamente, alle sedute del Consiglio di amministrazione e alle riunioni del Comitato esecutivo, senza diritto di voto.

Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore generale o il Segretario verbalizzante, l'interessato dovrà assentarsi dalla riunione. I funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in discussione questioni riguardanti i componenti degli organi. In caso di assenza del Segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore generale; ove anche il Direttore generale sia assente le funzioni del Segretario saranno svolte dal più giovane dei presenti.

2. Possono essere chiamati ad intervenire anche dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni al Consorzio perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo su determinate problematiche.

Art. 25**Astensioni - conflitto d'interesse**

1. Il componente del Consiglio di amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali.

Art. 26**Votazioni**

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

4. In ambedue i casi il Presidente potrà indire, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

5. Gli astenuti ai sensi dell'art. 25, comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

6. Per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti consortili e per l'adozione del piano comprensoriale di bonifica e del piano di classifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri

Art. 27**Verbale delle adunanze**

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

3. Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei presenti, nella seduta successiva dell'organo deliberante; in tale sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche richieste da un componente ed approvate a maggioranza semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione ed annotate a margine nel verbale rettificato.

Art. 28**Pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e/o dai commissari regionali debbono essere pubblicate all'albo del Consorzio e/o on-line entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi.

2. Gli allegati, oggetto di approvazione dei provvedimenti, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla l. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

3. I provvedimenti che contengono dati riservati sono pubblicati per estratto.

4. Avverso le deliberazioni degli organi gli interessati possono ricorrere nei termini di legge.

SEZIONE V
UFFICI**Art. 29****Organizzazione degli uffici**

1. L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato esecutivo che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio medesimo e le necessarie strutture.

Art. 30 Gestione amministrativa

1. Il Direttore generale esercita la gestione amministrativa attraverso gli uffici, in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi.

2. Spetta ai Dirigenti la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.

3. Spetta ai Dirigenti l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che lo statuto non riserva al Presidente.

4. Al Direttore generale e ai Dirigenti è attribuita l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:

- a) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale;
- b) la stipulazione di contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;
- c) l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 125 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e la proposta di assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
- d) provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- f) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuzione consortile;
- g) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.

5. Il Direttore generale e i Dirigenti di area gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 31 Responsabilità dei procedimenti

1. Il Consiglio di amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, fanno carico al Direttore generale o Dirigente di area.

3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore generale.

4. Il responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 10 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, svolge tutti i compiti previsti dal D.Lgs. n. 163 citato e dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

SEZIONE VI GESTIONE FINANZIARIA

Art. 32 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. È fatta salva la possibilità di prorarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Art. 33 Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

2. Detto bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo in-

tegrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

3. Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 34 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

2. Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

3. La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

5. Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

SEZIONE VII CONTRIBUENZA

Art. 35 Riparto della spesa

1. Le spese a carico dei consorziati ricadenti nel perimetro di contribuzione per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.

SEZIONE VIII RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

Art. 36 Riscossione

1. La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r.n. 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

Art. 37 Ricorsi

1. Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, contro gli avvisi di accertamento o le cartelle esattoriali, qualora non precedute da avviso di accertamento, i consorziati potranno ricorrere in autotutela per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 05 febbraio 2014

2. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso o della cartella.

3. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

4. Nei giudizi presso le commissioni tributarie provinciali e le commissioni tributarie regionali il Consorzio, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio mediante il Dirigente preposto all'area cui appartiene l'ufficio tributi oppure mediante il Direttore generale.

5. È comunque in facoltà del Consorzio anche in tali casi costituirsi in giudizio con un legale od un dottore commercialista abilitato all'esercizio della professione.

Art. 38**Servizi di tesoreria e cassa**

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

SEZIONE IX
REGOLAMENTI**Art. 39****Materie**

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di bonifica:

- a) i servizi del Consorzio;
- b) il funzionamento degli uffici per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto;
- c) quanto si renda necessario disciplinare con regolamento ai sensi della legislazione vigente.

SEZIONE X
RAPPORTI CON ALTRI CONSORZI**Art. 40****Soggetti autonomi**

1. All'interno del comprensorio è riconosciuta autonomia gestionale ed amministrativa ai seguenti soggetti:

- Consorzio di Miglioramento Fondiario Santo Stefano;
- Consorzio di difesa Restara di Libiola;
- Consorzio di difesa Restara di Sustinente;
- Consorzio San Sebastiano e Polesine;
- Consorzio irriguo Prevaldesca, per la porzione di territorio interessata.

SEZIONE XI
NORME TRANSITORIE**Art. 41****Distretti e procedure elettorali**

1. In via provvisoria e sino all'approvazione definitiva del nuovo Piano di classifica del Consorzio, il comprensorio è suddiviso in due distretti territoriali, ai soli fini elettorali, così individuati:

- «Sinistra Mincio» per i contribuenti dell'ex Consorzio Fossa di Pozzolo, che comprende i territori comunali di Bigarello, Castelforte, Castel d'Ario, Goito, Mantova (zona sinistra laghi), Marmirolo, Ostiglia, Pieve di Coriano, Porto Mantovano, Quingentole, Revere, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta, Gazzo Veronese, Sorgà, Valeggio sul Mincio, per l'elezione di sette consiglieri;
- «Destra Mincio» per i contribuenti dell'ex Consorzio Sud Ovest Mantova, che comprende i territori comunali di Bagnolo San Vito, Borgoforte, Castellucchio, Curtatone, Mantova (zona destra laghi), Marcaria, Virgilio, per l'elezione di cinque consiglieri.

2. Le regole e le procedure elettorali, per quanto non stabilito nel presente statuto, sono definite dal Regolamento elettorale consortile.

3. Per quanto previsto al precedente punto 1, il Vicepresidente sarà nominato tra gli eletti del Distretto a cui non appartiene il Presidente.

4. La durata delle cariche indicata all'art. 18 è da intendersi riferita al Consorzio di bonifica Territori del Mincio.

Art. 42**Sottogestioni di bilancio**

1. In fase provvisoria e sino all'approvazione definitiva del Piano di classifica del nuovo Consorzio, il bilancio, pur nel rispetto della sua unicità, è strutturato in tre sottogestioni, di cui due afferenti gli ex comprensori dei disciolti Consorzi Fossa di Pozzolo e Sud Ovest Mantova ed una terza per le poste comuni ed indivisibili dell'intero comprensorio.